



REGIONE CAMPANIA



1. Riferimenti normativi regionali relativi all'applicazione del regime di condizionalità della Politica Agricola Comunitaria nella Regione Campania per l'annualità 2020

Deliberazione regionale DGR n. 341 del 09/07/2020 di recepimento del DM n. 2588 del 10 marzo 2020, relativa alla "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale".

Di seguito sono riportati i riferimenti normativi regionali presenti nell'allegato delle DGR 341/2020, relativi ai singoli Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO), delle Norme di Buone Condizioni (BCAA):

➤ SETTORE: AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO

TEMA PRICIPALE: ACQUE

- **CGO 1** – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.
Articoli 4 e 5

Riferimenti normativi regionali

- Legge regionale n°14 del 22 novembre 2010 ad oggetto: " Tutela delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati di origine agricola", pubblicata sul BURC n°77 del 24.11.2010.
- DGR n°209 del 23 febbraio 2007 ad oggetto: "Approvazione del programma d'azione della Campania per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola. Linee di indirizzo ai sensi del D.M. 7 aprile 2006. Rimodulazione Delibera di Giunta Regionale N. 182/2004", pubblicata sul BURC n°16 del 26.03.2007.
- DGR n°700 del 18.02.2003 ad oggetto "Individuazione delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola" (ai sensi dell'art. 19 e dell'allegato VII del D.lgs n. 152/99), pubblicata sul BURC n°12 del 17.03.2003.
- DGR n°771 del 21.12.2012 ad oggetto: "Disciplina tecnica regionale per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende di cui all'art. 101, comma 7, lettere a), b), c) del decreto legislativo n°152/2006 e da piccole aziende agroalimentari" in attuazione della legge regionale n°14/2010, pubblicata sul BURC n°80 del 31.12.2012.
- DGR n°56 del 7 marzo 2013 ad oggetto: "Conferma della delimitazione delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola della Campania di cui alla DGR n°700/2003 e proposta della nuova designazione ai sensi dell'art.92, comma 5 del decreto legislativo n°152/2006 e dell'art. 36, comma 7 ter del d.l. n°179/2012 convertito con la legge n°221/2012", pubblicata sul BURC n°15 dell'11.03.2013;
- DGR n°762 del 05.12.17 ad oggetto: "Approvazione della delimitazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola- con allegati"
- DRD n° 2 del 12.02.18 ad oggetto: "Avvio della revisione del -Programma d'azione per le zone vulnerabili all'inquinamento da nitrati di origine agricola-, in applicazione della DGR n°762/2017 e del D.Lgs. 152/2006, art.92, comma 7."
- DRD n° 13 del 01.10.2018 ad oggetto: "Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola. Avvio della procedura di valutazione Ambientale Strategica (VAS) e di valutazione di Incidenza (VI) ai sensi dell'art. 6, co 1-4 del Dlgs 152/2006. Costituzione gruppo di lavoro".
- Legge regionale n. 20 del 11 novembre 2019 ad oggetto: "Interventi ambientali per l'abbattimento dei nitrati in regione Campania", pubblicata sul BURC n. 68 del 11 novembre 2019.

- DRD n. 124 del 22.07.2019 ad oggetto “Preso d'atto del Rapporto Ambientale integrato con lo studio di Incidenza, della relativa Sintesi non Tecnica e della proposta di "Disciplina per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, dei digestati e delle acque reflue e programma d'azione per le zone vulnerabili all'inquinamento da nitrati di origine agricola" elaborata dal G.d.L. di cui al DRD n. 13 del 01.10.2018 (Allegati)
- BCAA 1 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua.

Riferimenti normativi regionali

- Piano di gestione delle acque ciclo 2015-2021 (Direttiva Comunitaria 2000/60/CE, D.L.vo 152/06, L. 13/09) –Relazione Generale- (Il Piano di Gestione Acque II FASE - CICLO 2015-2021 è stato adottato il 17 dicembre 2015 e approvato il 3 marzo 2016 dal Comitato Istituzionale Integrato del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale).
- BCAA 2 – rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione.

Riferimenti normativi regionali

- Regolamento regionale n°12 del 12.11.12: “Regolamento per la disciplina delle procedure relative a concessioni per piccole derivazioni, attingimenti e uso domestico di acque pubbliche”, pubblicato sul BURC n°72 del 19.11.12;
- Regolamento regionale n°2 del 06.03.18: “Modifiche al regolamento n°12 del 12.11.12” pubblicato sul BURC n°21 del 07.03.18.;
- Regolamento n°1 del 22.05.17: “Regolamento delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo”, pubblicato sul BURC n°41 del 22.05.17.
- DGR n°337 del 14.06.17: “Usi irrigui delle acque –Determinazioni su base volumetrica dei canoni di concessione ed estensione dell'uso di prezzi incentivanti basati sui volumi utilizzati” pubblicata sul BURC n°50 del 22.06.17.
- BCAA 3 – Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola.
 - Nessun riferimento normativo regionale.

TEMA PRICIPALE: SUOLO E STOCK DI CARBONIO

- BCAA 4 – Copertura minima del suolo.
 - Nessun riferimento normativo regionale.
- BCAA 5 – gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione.
 - Nessun riferimento normativo regionale.

- BCAA 6 – Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante.

Riferimenti normativi regionali

- Legge regionale n° 11 del 07.05.1996 e successive modificazioni, in particolare Allegato C: “Prescrizioni di massima e polizia forestale” art.6;
- Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 ad oggetto “Tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale”;
- Legge regionale n°26 del 09.08.2012, art. 25;
- Decreto che ogni anno stabilisce il periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi (Decreto del Direttore generale n°30 del 12.07.16: “Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi ANNO 2016”).
- DGR n°795 del 19.12.17 ad oggetto: “Approvazione Misure di conservazione dei SIC (Siti di Interesse Comunitario) per la designazione delle ZSC (Zone Speciali di Conservazione) della rete Natura 2000 della Regione Campania” pubblicata sul BURC n°5 del 18.01.18.

TEMA PRICIPALE: BIODIVERSITÀ

- CGO 2 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
 Articolo 3 paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4

Riferimenti normativi regionali

- DGR n° 23 del 19.01.07 ad oggetto: ”Misure di conservazione per i siti Natura 2000 della Regione Campania. Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Siti di Importanza Comunitaria (SIC) - Con allegati”.
 - DGR n° 2295 del 29.12.07 ad oggetto: “Decreto 17 Ottobre 2007 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avente per oggetto "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)": presa d'atto e adeguamento della Deliberazione di G. R. n. 23 del 19/01/2007 - con allegati”.
 - DRD n. 2 del 21.02.11, n. 3 del 09.03.11 e n. 8 del 26.04.11 dell’A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile - Settore Ecologia, che esprimono valutazione positiva ai Piani di Gestione dei SIC/ZPS della Regione Campania.
 - DGR n. 795 del 19.12.2017 ad oggetto: “Approvazione Misure di conservazione dei SIC (Siti di Interesse Comunitario) per la designazione delle ZSC (Zone Speciali di Conservazione) della rete Natura 2000 della Regione Campania.” - con allegati.
- CGO 3 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
 Articolo 6, paragrafi 1 e 2

Riferimenti normativi regionali

- DRD n. 2 del 21.02.11, n. 3 del 09.03.11 e n. 8 del 26.04.11 dell’A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile - Settore Ecologia, che esprimono valutazione positiva ai Piani di Gestione dei SIC/ZPS della Regione Campania.
- DRD n. 51 del 26.10.16 della Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema UOD 08 ad oggetto: “Misure di conservazione dei SIC per la designazione delle ZSC della Rete Natura 2000 della Regione Campania”.
- DGR n. 23 del 19.01.07 ad oggetto: “Misure di conservazione per i siti Natura 2000 della Regione Campania. Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Siti di Importanza Comunitaria (SIC) - Con allegati”.
- DGR n° 2295 del 29.12.07 ad oggetto: “Decreto 17 Ottobre 2007 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avente per oggetto "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)": presa d'atto e adeguamento della Deliberazione di G.R. n° 23 del 19/01/2007 – con allegati”.

TEMA PRICIPALE: Livello minimo di mantenimento dei paesaggi

- BCAA 7 – Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive.

Riferimenti normativi regionali

- Comma 2 dell’art 6 della Legge Regionale n°6 del 05.04.16 (attuazione della legge 14 gennaio 2013, n. 10);
- Art.14 (alberi monumentali) del Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 ad oggetto “Tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale”;

➤ SETTORE: SANITÀ PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE

TEMA PRICIPALE: Sicurezza alimentare

- CGO 4 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare
 Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1), 18, 19 e 20

Sicurezza alimentare - Riferimenti regolamentari

- Articoli 1, 2, 14, 16, 23, 27, 29 del Regolamento (CE) 470/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento (UE) 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale, articolo 1 ed allegato al regolamento;

- Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1, e allegato I parte "A" (cap. II, sez. 4 (lettere g, h) e j)), sez. 5 (lettere f e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a), b), d) e e) e sez. 9 (lettere a) e c));
- Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari di origine animale (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) ed e); cap. I-2, lettera a) (punti i, ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1 (lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);
- Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (G.U.C.E. L 035 dell'8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (cap. 1 e 2), articolo 5, paragrafo 6;
- Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U.U.E. 16 marzo 2005, n. L 70): articolo 18.
- Nessun riferimento normativo regionale.
- CGO 5 – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE.
Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli, 4, 5 e 7.
- Nessun riferimento normativo regionale.

TEMA PRICIPALE: Identificazione e registrazione degli animali

- CGO 6 – Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini.
Articoli 3, 4 e 5
- Nessun riferimento normativo regionale.
- CGO 7 – Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio.
Articoli 4 e 7
- Nessun riferimento normativo regionale.
- CGO 8 - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE.



Articoli 3, 4 e 5

- Nessun riferimento normativo regionale.

TEMA PRICIPALE: Malattie degli animali

- CGO 9 – Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili.

Articoli 7, 11, 12, 13 e 15

- Nessun riferimento normativo regionale.

TEMA PRICIPALE: Prodotti fitosanitari

- CGO 10 – Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE

Articolo 55, prima e seconda frase

Riferimenti normativi regionali

- D.G.R. n. 3923 del 9 agosto 2002, ad oggetto "DPR 290/01: Atto di indirizzo e coordinamento in materia di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti" (con allegato), pubblicata sul BURC n. 43 del 16.09.2002.
- D.G.R. n. 77 del 28 gennaio 2005, ad oggetto "Integrazione e modifica alla DGR n.3923/02", pubblicata sul BURC n. 16 del 14.03.2005.
- D.G.R. n.337 del 29 luglio 2015 ad oggetto: "Nuove determinazioni per il rilascio e il rinnovo delle abilitazioni alla vendita, all'acquisto e per la consulenza sull'impiego dei prodotti fitosanitari, ai sensi del d.lgs. n. 150/2012 e dm 22 gennaio 2014".

➤ SETTORE: BENESSERE DEGLI ANIMALI

TEMA PRICIPALE: Benessere degli animali

- CGO 11 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.

Articoli 3 e 4

- Nessun riferimento normativo regionale.

- CGO 12 – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.

Articoli 3 e 4

- Nessun riferimento normativo regionale.



- CGO 13 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.
Articolo 4
 - Nessun riferimento normativo regionale.



Nella presente Scheda regionale, sono presenti i soli CGO e le sole BCAA che, nella delibera di recepimento del DM n.2588/2020 della Regione Campania, pubblicata ai sensi all'articolo 23 comma 1, hanno evidenziato differenze negli impegni, o nelle deroghe, che le aziende agricole sono tenute ad osservare rispetto a quanto previsto a livello nazionale

SETTORE: AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO

TEMA PRINCIPALE: ACQUE

**CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. (G.U. L 375 del 31.12.1991, pag. 1)
Articoli 4 e 5**

1. APPLICABILITA'

Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 4, lettera d) DM n.2588/2020, ricadenti in Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN).

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

2.1. Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 23, comma 3 del DM n.2588/2020, ai fini della verifica di conformità al presente Criterio, devono essere rispettate le disposizioni di cui al titolo V del Decreto 25 febbraio 2016.

In ottemperanza a quanto previsto dal Decreto 25 febbraio 2016 n. 5046 si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:

- A. obblighi amministrativi;
- B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti zootecnici e dei digestati;
- C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- D. divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti.

Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione della produzione di "azoto al campo", calcolato in kg/anno in funzione:

- del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell'allevamento (cfr. Allegato 5- Circolare AGEA - Coordinamento - Prot. N.0059865 del 16/09/2020);



- del digestato agro-zootecnico o agro-industriale (di cui all'articolo 22 (3) del Decreto del 25/02/2016) prodotto o gestito dall'azienda.

Per definire la presenza media annuale di capi in azienda al fine della verifica degli stoccaggi degli effluenti sono presi in esame anche il tipo di allevamento, l'eventuale organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri)

2.2 Descrizioni delle deroghe a livello nazionale

Non sono previste deroghe a livello nazionale.

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

Le disposizioni del CGO 1 e del Programma di Azione regionale, cui alla DGR 209/2007 e s.m.i., si applicano a tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 4, lettera d) del DM n.2588/2020, ricadenti nelle Zone Vulnerabili dai Nitrati (ZVN) di origine agricola designate dalla Regione Campania.

La nuova delimitazione delle ZVN, di cui alla DGR 762 del 05.12.17, sarà esecutiva con l'entrata in vigore del nuovo Programma d'azione della Campania per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola (revisione avviata con il DRD n°2 del 12.02.18).

Per quanto sopra indicato le aziende agricole, che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN), sono tenute al rispetto degli impegni indicati nel paragrafo 3.1 delle presenti Istruzioni operative e nell'allegato 1.

3.1 Descrizione degli impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Gli impegni a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati, e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA, sono quelli previsti a livello nazionale e di seguito riportati:

- A. obblighi amministrativi;
- B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;
- C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- D. divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti e dei fertilizzanti.

Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione della produzione di "azoto al campo", calcolato in kg/anno in funzione:

- del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell'allevamento (cfr. Allegato 5- Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020;
- del digestato agro-zootecnico o agro-industriale (di cui all'articolo 22(3) del Decreto del 25/02/2016) prodotto o gestito dall'azienda.

Per definire la presenza media annuale di capi in azienda al fine della verifica degli stoccaggi degli effluenti sono presi in esame anche il tipo di allevamento, l'eventuale organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri).



Gli elementi di verifica sono definiti nella Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020.

3.2 Descrizione delle deroghe

Non sono previste deroghe a livello regionale.

4. Determinazione dell'infrazione

Il calcolo delle riduzioni di condizionalità avviene per Settore di condizionalità, nel senso che inadempienze commesse per diversi Criteri e Norme appartenenti al medesimo Settore di condizionalità sono considerate come un'unica inadempienza.

Si ha violazione al presente CGO nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni sopra descritti al paragrafo 3.1 e nell'allegato 1 delle presenti Istruzioni operative.

Si evidenzia inoltre che ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 delle presenti Istruzioni Operative, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Le violazioni al presente CGO concorreranno alla determinazione della riduzione del Settore "Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno".

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020.

BCAA 1 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

1. APPLICABILITA'

Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 4, lettera d) del DM n.2588/2020.

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

2.1 Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole, la presente norma prevede:

- il rispetto del divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d'acqua;

- la costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Tale fascia è definita “fascia inerbita”.

Pertanto la presente norma stabilisce i seguenti impegni:

a) Divieti di fertilizzazioni.

Su tutte le superfici di cui all’ambito d’applicazione, è vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d’acqua. Su tutte le medesime superfici all’ambito di applicazione, l’utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, dei concimi azotati e degli ammendanti organici, nonché dei liquami e dei materiali ad essi assimilati, è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dal Decreto 25 febbraio 2016 per le ZVN, e così come stabiliti dai Programmi d’Azione regionali in vigore. L’eventuale inosservanza del divieto in questione viene considerata un’unica infrazione, nonostante costituisca violazione anche del CGO 1. Le deiezioni di animali al pascolo o bradi non costituiscono violazione del presente impegno.

b) Costituzione ovvero non eliminazione di fascia inerbita.

Nel caso di assenza della fascia inerbita in corrispondenza dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, l’agricoltore è tenuto alla sua costituzione. I corpi idrici soggetti al presente vincolo sono quelli individuati ai sensi del D. Lgs. 152/2006, i cui aspetti metodologici di dettaglio sono definiti nel D.M. del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) n. 131/2008 e nel D.M. del MATTM 8 novembre 2010, n. 260.

L’ampiezza della fascia inerbita viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 5 metri di larghezza previsti devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbitamento, anche parziale, delle stesse.

Si riportano le definizioni del glossario relative al presente Norma, per pronto riscontro:

- **Ciglio di sponda:** il punto della sponda dell’alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata;
- **Alveo inciso:** porzione della regione fluviale associata a un corso d’acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normale del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti;
- **Sponda:** alveo di scorrimento non sommerso;
- **Argine:** rilevato di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che serve a contenere le acque al fine di impedire che dilagino nei terreni circostanti più bassi.

Sono esclusi dagli impegni di cui alla lettera a) e alla lettera b) gli elementi di seguito indicati e descritti.

- *Scoline e fossi collettori* (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell’acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente.
- *Adduttori d’acqua per l’irrigazione:* rappresentati dai corpi idrici le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati.
- *Pensili:* corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato.
- *Corpi idrici arginati:* provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato, che determinano una barriera tra il campo e l’acqua.

Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita è vietato effettuare lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita esistente e alla riduzione del rischio di incendi.



Sono comunque escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente, il cotico erboso, con eccezione per le operazioni di eliminazione/reimpianto di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del cotico; in ogni caso, è fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e forestale.

Si precisa che gli impianti arborei coltivati a fini produttivi e/o ambientali preesistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e ricompresi in una fascia inerbita, così come sopra descritta, sono considerati parte integrante della fascia stessa.

Nei casi in cui le Regioni non abbiano individuato con proprio provvedimento i corpi idrici ai sensi del D. Lgs. 152/2006, includendo eventualmente le indicazioni delle Autorità di Bacino competenti per il loro territorio, i corpi idrici a cui si applica l'impegno b) sono quelli evidenziati e trasmessi al WISE, Water Information System of Europe (<http://water.europa.eu/>) ai sensi del DM del MATTM del 17 luglio 2009 (*Individuazione delle informazioni territoriali e modalità per la raccolta, lo scambio e l'utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi comunitari e nazionali in materia di acque*). Il requisito da rispettare è quello massimo di 5 metri di ampiezza della fascia inerbita.

A norma dell'articolo 23, comma 3, del DM n.2588/2020, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole, vigono gli impegni sopra indicati.

Per maggiori dettagli si rimanda alla Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020.

2.2 Descrizioni delle deroghe

La deroga agli impegni a) e b) è ammessa nel caso di risaie e nel caso dei corsi d'acqua "effimeri" ed "episodici" ai sensi del D.M. 16/06/2008 n. 131, come caratterizzati dalle Regioni e Province Autonome nelle relative norme e documenti di recepimento.

La deroga all'impegno b) è ammessa nei seguenti casi:

- particelle agricole ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 e s.m.i.;
- terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare;
- oliveti;
- prato permanente (superfici di cui alla lettera c) articolo 3 comma 4 del DM n.2588/2020.

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

3.1 Descrizione degli impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

A norma dell'articolo 23, comma 1, del DM n.2588/2020, a livello regionale la presente BCAA1 prevede i seguenti impegni inerenti la fascia tampone:

- il rispetto del divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d’acqua;
- la costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Tale fascia è definita “fascia inerbita”.

Pertanto la presente norma stabilisce i seguenti impegni:

c) Divieti di fertilizzazioni.

Su tutte le superfici di cui all’ambito d’applicazione, è vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d’acqua. Su tutte le medesime superfici all’ambito di applicazione, l’utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, dei concimi azotati e degli ammendanti organici, nonché dei liquami e dei materiali ad essi assimilati, è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dal Decreto 25 febbraio 2016 per le ZVN, e così come stabiliti dai Programmi d’Azione regionali in vigore. L’eventuale inosservanza del divieto in questione viene considerata un’unica infrazione, nonostante costituisca violazione anche del CGO 1. Le deiezioni di animali al pascolo o bradi non costituiscono violazione del presente impegno.

d) Costituzione ovvero non eliminazione di fascia inerbita.

Nel caso di assenza della fascia inerbita in corrispondenza dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, l’agricoltore è tenuto alla sua costituzione. I corpi idrici soggetti al presente vincolo sono quelli individuati ai sensi del D. Lgs. 152/2006, i cui aspetti metodologici di dettaglio sono definiti nel D.M. del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) n. 131/2008 e nel D.M. del MATTM 8 novembre 2010, n. 260.

L’ampiezza della fascia inerbita viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 5 metri di larghezza previsti devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbitamento, anche parziale, delle stesse.

Ai fini della presente norma, si intende per:

“*Ciglio di sponda*” : il punto della sponda dell’alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata.

“*Alveo inciso*”: porzione della regione fluviale associata a un corso d’acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti.

“*Sponda*”: alveo di scorrimento non sommerso.

“*Argine*”: rilevati di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che servono a contenere le acque onde impedire che dilagino nei terreni circostanti più bassi.

Sono esclusi dagli impegni di cui alla lettera a) e alla lettera b) gli elementi di seguito indicati e descritti.

Scoline e fossi collettori (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell’acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente.

Adduttori d’acqua per l’irrigazione: rappresentati dai corpi idrici, le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati.

Pensili: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato.

Corpi idrici provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato che determinano una barriera tra il campo e l’acqua.

Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita è vietato effettuare le lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita esistente e alla riduzione del rischio di incendi.



Sono comunque escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente, il cotico erboso, con eccezione per le operazioni di eliminazione/reimpianto di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del cotico; in ogni caso, è fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e forestale.

Si precisa che gli impianti arborei coltivati a fini produttivi e/o ambientali preesistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e ricompresi in una fascia inerbita, così come sopra descritta, sono considerati parte integrante della fascia stessa.

L'impegno a) relativo al divieto di fertilizzazione inorganica si intende rispettato con limite di tre metri, in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica. Nel caso in cui, in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica, si utilizzi la fertirrigazione con microportata di erogazione, l'impegno a), per quanto riguarda il divieto di fertilizzazione inorganica, si considera assolto.

L'impegno b) costituzione/non eliminazione della fascia inerbita e sulla quale è vietato fare lavorazioni, alla luce della classificazione dei corpi idrici monitorati contenuta nel Piano di gestione delle acque ciclo 2015-2021 (Direttiva Comunitaria 2000/60/CE, D.L.vo 152/06, L. 13/09) –Relazione Generale- Secondo Piano di Gestione Acque II FASE - CICLO 2015-2021, approvato il 3 marzo 2016 dal Comitato Istituzionale Integrato del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016 e successivamente pubblicato su GU Serie Generale n.25 del 31-01-2017, la larghezza della fascia lungo il corso d'acqua varia secondo quanto riportato nella tabella seguente:

BACINO IDROGRAFICO	CORPO IDRICO	PR	Comune	Stato Ecologico	Stato Chimico	Largh. fascia
Agnena	Agnena	CE	Francolise	Cattivo	Buono	5
Agnena	Agnena	CE	Mondragone	Scarso	Non Buono	5
Alento	Alento	SA	Monteforte Cilento	Buono	Buono	3
Alento	Alento	SA	Omignano Scalo	Sufficiente	Buono	3
Alento	Alento	SA	Casalvelino	Sufficiente	Buono	3
Alento	Alento	SA	Casalvelino	Buono	Buono	3
Alento	Palistro	SA	Montano antilia	Buono	Buono	3
Alento	Badolato	SA	Laureana Cilento	Buono	Buono	3
Alento	Fiumicello	SA	Omignano Scalo	Sufficiente	Buono	3
Alento	Palistro	SA	Agropoli	Scarso	Buono	5
Bacini Flegrei	Canale Quarto	NA	Pozzuoli	Cattivo	Non Buono	5
Bonea	Bonea	SA	Vietri sul Mare	Sufficiente	Buono	3
Bussento	Bussentino	SA	Morigerati	Buono	Non Buono	5
Bussento	Bussento	SA	Sanza	Buono	Buono	3
Bussento	Bussento	SA	Morigerati	Buono	Buono	3
Bussento	Bussento	SA	Santa Marina	Buono	Buono	3
Bussento	Gerdenaso	Sa	Tortorella	Elevato	Non Buono	5
Bussento	Rio Sorgitore	Sa	Casaletto spartano	Buono	Buono	3
Bussento	Bussento	SA	Caselle in Pittari	Sufficiente	Buono	3
Bussento	Sciarapotamo	SA	Montano Antilia	Buono	Buono	3
Cacafava	Cacafava	SA	Vibonati	Sufficiente	Buono	3
Calaggio	Calaggio	BN	Foiano di Val Fortore	Scarso	Buono	5
Calaggio	Calaggio	BN	Baselice	Sufficiente	Buono	3
Cervaro	Cervaro	AV	Ariano Irpino	Sufficiente	Buono	3
Cervaro	Cervaro	AV	Montaguto	Sufficiente	Buono	3
Fortore	Cervaro-Fortore	BN	Baselice	Sufficiente	Buono	3
Fortore	Fortore	BN	Foiano di Val Fortore	Scarso	Buono	5

Fortore	Fortore	BN	San Bartolomeo in G.	Sufficiente	Buono	3
Fortore	Cervaro-Fortore	BN	Foiano di Val Fortore	Scarso	Buono	5
Furore	Furore	SA	Furore	Buono	Buono	3
Garigliano	Peccia	CE	Mignano Monte Lungo	Buono	Buono	3
Garigliano	Peccia	CE	Mignano Monte Lungo	Sufficiente	Buono	3
Garigliano	Peccia	CE	Rocca d'Evandro	Sufficiente	Buono	3
Garigliano	Garigliano	CE	Sessa Aurunca	Buono	Buono	3
Irno	Irno	SA	Pellezzano	Scarso	Buono	5
Irno	Irno	SA	Salerno	Sufficiente	Buono	3
La Fiumarella	La Fiumarella	SA	Ceraso	Sufficiente	Buono	3
La Fiumarella	La Fiumarella	SA	Ascea	Buono	Buono	3
Lambro	Lambro	SA	Montano Antilia	Buono	Buono	3
Lambro	Lambro		Centola	Sufficiente	Buono	3
Mingardo	Mingardo	SA	Laurino	Buono	Buono	3
Mingardo	Mingardo	SA	Centola	Sufficiente	Buono	3
Mingardo	Mingardo	SA	Celle di Bulgheria	Sufficiente	Buono	3
Minori	Picentino	SA	Acerno	Buono	Buono	3
Minori	Di Prepezzano	SA	Prepezzano	Scarso	Buono	5
Minori	Fuorni	SA	Prepezzano	Scarso	Buono	5
Minori	La Fiumarella	SA	Agropoli	Scarso	Buono	5
Minori	Fuorni	SA	Pontecagnano Falano	Sufficiente	Buono	3
Mulinello	Mulinello	SA	Vibonati	Buono	Buono	3
Ofanto	Ofanto	AV	LIONI	Sufficiente	Buono	3
Ofanto	Ofanto	AV	Conza della Campania	Sufficiente	Buono	3
Ofanto	Orato	AV	Bisaccia	Sufficiente	Buono	3
Ofanto	Orato	AV	Calitri	Buono	Buono	3
Ofanto	Osento	AV	Lacedonia	Sufficiente	Buono	3
Ofanto	Ofanto	AV	Monteverde	Sufficiente	Buono	3
Ofanto	Isca	BN	Foiano Di Val Fortore	Scarso	Buono	5
Ofanto	Osento	AV	Bisaccia	Sufficiente	Buono	3
Ofanto	Osento	AV	Calitri	Buono	Buono	3
Picentino	Picentino	SA	Pontecagnano Falano	Sufficiente	Buono	3
Regi Lagni	Vecchio o Apramo	CE	Cancello ed Amone	Cattivo	Buono	5
Regi Lagni	Vallo di Lauro	AV	Marzano di Nola	Buono	Buono	3
Regi Lagni	Del Gaudio	NA	Nola	Scarso	Non Buono	5
Regi Lagni	Regi Lagni	NA	Castello di Cisterna	Cattivo	Non Buono	5
Regi Lagni	Regi Lagni	NA	Acerra	Cattivo	Non Buono	5
Regi Lagni	Regi Lagni	CE	Calvano	Cattivo	Buono	5
Regi Lagni	Regi Lagni	CE	Villa Literno	Cattivo	Buono	5

Regi Lagni	Della Campagna	NA	Castelvoturno	Cattivo	Buono	5
Regi Lagni	Di Bosco Fangone	NA	Nola	Cattivo	Buono	5
Regi Lagni	Vallo di Lauro	NA	Nola	Cattivo	Buono	5
Regina Maiori	Regina Maiori	SA	Maiori	Sufficiente	Buono	3
Rio d'Auria	Rio di San Limato	CE	Sessa Aurunca	Buono	Buono	3
Rio d'Auria	Rio d'Auria	CE	Celole	Scarso	Buono	5
Rio dell'Arena	Dell'Arena	SA	Montecorice	Sufficiente	Buono	3
Sarno	Cavaioia	SA	Cava de' Tirreni	Scarso	Buono	5
Sarno	Cavaioia	SA	Nocera inf.	Sufficiente	Buono	3
Sarno	Sarno Acqua del Palazzo	SA	Sarno	Scarso	Buono	5
Sarno	Sarno	SA	San Marzano sul Sarno	Scarso	Buono	5
Sarno	Alveo Comune	SA	San Marzano sul Sarno	Cattivo	Buono	5
Sarno	Sarno	NA	Striano	Scarso	Buono	5
Sarno	Sarno	SA	Scafati	Cattivo	Buono	5
Sarno	Sarno	NA	Torre Annunziata	Cattivo	Buono	5
Sarno	Solofrana	AV	Montoro superiore	Scarso	Non Buono	5
Sarno	Solofrana	SA	Roccapiemonte	Scarso	Buono	5
Sarno	Sarno (acqua di S.Marino)	SA	Sarno	Scarso	Buono	5
Savone	Savone	CE	Cancello ed Amone	Buono	Buono	3
Savone	Rio dei Lanzi	CE	Carinola	Buono	Non Buono	5
Savone	Savone	CE	Mondragone	Sufficiente	Buono	3
Savone	Savone	CE	Cancello ed Amone	Scarso	Buono	5
Sele	Calore Lucano	SA	Felitto	Sufficiente	Buono	3
Sele	Calore Lucano	SA	Controne	Buono	Buono	3
Sele	Calore Lucano	SA	Serre	Buono	Buono	3
Sele	Fasanella	SA	Bellosguardo	Buono	Buono	3
Sele	La Cosa	SA	Rocca d'aspide	Buono	Buono	3
Sele	La Cosa	SA	Albanella	Sufficiente	Buono	3
Sele	La Terza	SA	Campagna	Sufficiente	Buono	5
Sele	Melandro	SA	Salvitelle	Scarso	Buono	5
Sele	Pietra	SA	Bellosguardo	Buono	Buono	3
Sele	Platano	SA	Romagnano al monte	Sufficiente	Buono	3
Sele	Rio Zagarone	SA	Calabritto	Sufficiente	Buono	3
Sele	Sammaro	SA	Sacco	Buono	Buono	3
Sele	Sele	SA	Valva	Buono	Buono	3
Sele	Sele	SA	Calabritto	Buono	Buono	3
Sele	Sele	SA	Contursi	Buono	Buono	3
Sele	Sele	SA	Capaccio	Buono	Buono	3
Sele	Tanagro	SA	Casalbuono	Buono	Non buono	5
Sele	Tanagro	SA	Montesano sulla	Sufficiente	Buono	3

Sele	Tanagro	SA	Contursi terme	Buono	Buono	3
Sele	Temete	SA	Calabritto	Buono	Buono	3
Sele	Bianco	SA	Buccino	Sufficiente	Buono	3
Sele	Calore lucano	SA	Piaggine	Buono	Buono	3
Sele	Calore lucano	SA	Laurino	Buono	Buono	3
Sele	Tanagro	SA	Polla	Buono	Buono	3
Sele	Tanagro	SA	Sicignano degli alburni	Sufficiente	Buono	3
Sele	Fasanella	SA	Montano Antilia	Buono	Buono	3
Sele	Peglio	SA	Montano Antilia	Buono	Buono	3
Sele	Peglio	SA	Montesano sulla M.	Sufficiente	Buono	3
Solofrone	Solofrone	SA	Giungano	Scarso	Buono	3
Solofrone	Solofrone	SA	Capaccio	Buono	Buono	3
Testene	Testene	SA	Laureana Cilento	Buono	Buono	3
Testene	Testene	SA	Agropoli	Scarso	Buono	5
Tuscano	Tuscano	SA	Acerno	Buono	Buono	3
Tuscano	Tuscano	SA	Olevano sul Tusciano	Sufficiente	Buono	3
Tuscano	Tuscano	SA	Battipaglia	Sufficiente	Buono	3
Volturno	Calore Irpino	AV	Montella	Buono	Buono	3
Volturno	Del Cattivo Tempo	AV	Presenzano	Scarso	Buono	5
Volturno	Del Cattivo Tempo	AV	Presenzano	Buono	Buono	3
Volturno	Fiumarella	AV	Ariano Irpino	Sufficiente	Buono	3
Volturno	Fredane	AV	Sant'Angelo	Buono	Buono	3
Volturno	Ienga	BN	Tooco Caudio	Buono	Buono	3
Volturno	Isclero	BN	Airola	Scarso	Non Buono	5
Volturno	Lete	CE	Prata Sannita	Sufficiente	Buono	3
Volturno	Reinello	BN	Colle Sannita	Sufficiente	Buono	3
Volturno	Rio Grassano	BN	Telese Terme	Scarso	Buono	5
Volturno	Rio Maltempo	BN	Frasso Telesino	Cattivo	Buono	5
Volturno	Rio Maltempo	BN	Melizzano	Scarso	Buono	5
Volturno	Rio Seneta	BN	Castelvenere	Scarso	Buono	5
Volturno	S. Giovanni	CE	Castel di Sasso	Sufficiente	Buono	3
Volturno	Sabato	AV	Serino	Sufficiente	Buono	3
Volturno	Sabato	AV	Cesinali	Sufficiente	Buono	3
Volturno	Serretelle	BN	Montesarchio	Scarso	Buono	5
Volturno	Tammarecchia	BN	Circello	Buono	Buono	3
Volturno	Tammarecchia	BN	Castelpagano	Buono	Buono	3
Volturno	Tammarecchia B	BN	San Giorgio la M.	Buono	Buono	3
Volturno	Tammaro	BN	Morcone	Buono	Buono	3
Volturno	Tammaro	BN	Morcone	Buono	Buono	3
Volturno	Tammaro	BN	Fragneto l'Abate	Sufficiente	Buono	3

Volturno	Tammaro	BN	Benevento	Sufficiente	Buono	3
Volturno	Torano	CE	Alife	Sufficiente	Buono	5
Volturno	Torano	CE	Alife	Sufficiente	Buono	3
Volturno	Ufita	AV	Vallata	Sufficiente	Buono	3
Volturno	Ufita	AV	Grottaminarda	Scarso	Buono	5
Volturno	Volturno	CE	Alife	Sufficiente	Buono	3
Volturno	Calore Irpino	AV	Montella	Buono	Buono	3
Volturno	Calore Irpino	NB	Amorosi	Buono	Buono	3
Volturno	Calore Irpino	AV	Paternopoli	Sufficiente	Buono	3
Volturno	Calore Irpino	BN	Apice	Sufficiente	Buono	3
Volturno	Calore Irpino	BN	Foglianise	Buono	Buono	3
Volturno	Isclero	BN	Limatola	Scarso	Buono	5
Volturno	Lete	CE	Ailano	Buono	Non Buono	5
Volturno	Reinello	BN	Reino	Sufficiente	Buono	3
Volturno	Rio Seneta	BN	Telesse Terme	Scarso	Buono	5
Volturno	Sabato	AV	Tufo	Scarso	Buono	5
Volturno	Sabato	BN	Benevento	Scarso	Buono	5
Volturno	San Nicola	BN	Benevento	Scarso	Buono	5
Volturno	Serretelle	BN	Benevento	Scarso	Buono	5
Volturno	Titerno	BN	Falchione	Buono	Buono	3
Volturno	Ufita	BN	Apice	Buono	Buono	3
Volturno	Volturno	CE	Castel Campagnano	Buono	Buono	3
Volturno	Volturno	CE	Capua	Buono	Non Buono	5
Volturno	Volturno	CE	Grazzanise	Buono	Buono	3
Volturno	Volturno	CE	Cancello ed Amone	Buono	Buono	3
Volturno	Cerrito	Ce	Presenzano	Scarso	Buono	5
Volturno	Delle Starze	CE	Presenzano	Scarso	Buono	5
Volturno	Della Ginestra	AV	Sant'Angelo	Buono	Buono	3
Volturno	Lenta	BN	Tocco Caudio	Buono	Buono	3
Volturno	Titerno	BN	Castelpagano	Buono	Buono	3
Volturno	Torano	CE	Castelpagano	Buono	Buono	3
Volturno	Della Ginestra	AV	Ariano Irpino	Sufficiente	Buono	3
Volturno	Miscano	AV	Vallata	Sufficiente	Buono	3
Volturno	S.Giorgio	BN	Melizzano	Scarso	Buono	5
Volturno	Fredane	AV	Grottaminarda	Scarso	Buono	5
Volturno	Ienga	BN	Benevento	Scarso	Buono	5
Volturno	Lenta	BN	Benevento	Scarso	Buono	5
Volturno	Miscano	AV	Grottaminarda	Scarso	Buono	5
Volturno	Cerrito	CE	Presenzano	Buono	Buono	3
Volturno	Delle starze	CE	Presenzano	Buono	Buono	3



Volturno	Fiumarella	AV	Vallata	Sufficiente	Buono	3
----------	------------	----	---------	-------------	-------	---

L'impegno b) si considera assolto nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia di grado "ottimo/elevato" e lo stato chimico sia buono o non definito (nella tabella viene infatti riportato il valore zero). L'ampiezza della fascia inerbita può ridursi fino a tre metri nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia di grado "sufficiente" o "buono" e lo stato chimico sia buono o non definito. La fascia inerbita può ridursi fino a tre metri anche nel caso in cui lo stato ecologico sia non definito e quello chimico sia "buono". In tutti gli altri casi, si applica il vincolo maggiore pari ad un'ampiezza della fascia inerbita di 5 metri.

L'informazione della classificazione sopra descritta, ossia l'informazione sull'ampiezza della fascia inerbita da realizzare/non eliminare, deve essere assicurata a livello di singola azienda agricola per garantire l'effettiva controllabilità del requisito.

3.2 Descrizione delle deroghe previste a livello regionale

La deroga agli impegni a) e b) è ammessa nel caso di risaie e nel caso dei corsi d'acqua "effimeri" ed "episodici" ai sensi del D.M. 16/06/2008 n. 131.

La deroga all'impegno b) è ammessa nei seguenti casi:

- a) particelle agricole ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 e s.m.i.;
- b) terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare;
- c) oliveti ;
- d) prato permanente (superfici di cui alla lettera c) articolo 3 comma 4 del DM n.2588/2020.

4. Determinazione dell'infrazione

Il calcolo delle riduzioni di condizionalità avviene per Settore di condizionalità, nel senso che inadempienze commesse per diversi Criteri e Norme appartenenti al medesimo Settore di condizionalità sono considerate come un'unica inadempienza.

Si ha violazione alla presente BCAA nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni sopra descritti al paragrafo 3.1. Le violazioni al presente BCAA concorreranno alla determinazione della riduzione del Settore "Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno".

Si evidenzia inoltre che ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 delle presenti Istruzioni Operative, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020.

BCAA 6 – Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante

1. APPLICABILITA'

Le superfici a seminativo così come definite all'articolo 3 comma 4, lettera a) del DM n.2588/2020.

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

2.1 Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo, nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, la norma prevede il divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie.

2.2. Descrizioni delle deroghe

La bruciatura delle stoppie e delle paglie è ammessa:

1. per le superfici investite a riso, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC);
2. nel caso di interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC);
3. in caso di norme regionali inerenti la regolamentazione della bruciatura delle stoppie e delle paglie.

La deroga di cui al punto 3 è, comunque, sempre esclusa per le aree individuate ai sensi della direttiva 2009/147/CE e della direttiva 92/43/CEE.

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

Le aziende agricole sono tenute al rispetto degli impegni previsti dalla normativa regionale. Tali impegni sono indicati nel paragrafo 3.1 e nell'allegato 1 delle presenti Istruzioni Operative.

3.1 Impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Di seguito sono riportati gli impegni che le aziende agricole sono tenute a rispettare e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA.

A livello regionale al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo, nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui



colturali. È pertanto vietata la bruciatura delle stoppie (*insieme degli steli residui di cereali o di erba rimasti sul campo dopo il taglio o la mietitura*) e delle paglie (*massa di steli disseccati di graminacee*).

Nel caso di ricorso alle deroghe è sempre necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica entro l'anno successivo a quello di fruizione della deroga.

3.2 Descrizione delle deroghe a livello regionale

La bruciatura delle stoppie e delle paglie è ammessa:

1. per le superfici investite a riso, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC);
2. nel caso di interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC);
3. nel territorio regionale, salvo quanto previsto dall'art.25 della L.R. 26/2012 (*la bruciatura delle stoppie delle colture graminacee e leguminose, nonché prati, erbe palustri ed infestanti, anche nei terreni incolti, è vietata in tutto il territorio regionale dal 1 giugno al 20 settembre*), quando la distanza dai boschi è superiore a 50 metri purché il terreno su cui si effettua l'abbruciamento, venga preventivamente circoscritto ed isolato con una striscia arata della larghezza minima di metri 5. La pratica è consentita solo in assenza di vento.

La deroga di cui al punto 3. non si applica comunque nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

4. Determinazione dell'infrazione

Il calcolo delle riduzioni di condizionalità avviene per Settore di condizionalità, nel senso che inadempienze commesse per diversi Criteri e Norme appartenenti al medesimo Settore di condizionalità sono considerate come un'unica inadempienza.

Si ha violazione alla presente BCAA nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni sopra descritti al paragrafo 3.1. Le violazioni al presente BCAA concorreranno alla determinazione della riduzione del Settore "Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno".

Si evidenzia inoltre che ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 delle presenti Istruzioni Operative, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020.



TEMA PRINCIPALE: BIODIVERSITÀ

**CGO 2 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).
Articolo 3 paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4**

1. APPLICABILITA'

Tutte le superfici agricole, come definite all'articolo 3, comma 4, lettera d) del DM n.2588/2020 le superfici forestali di cui alla stessa lettera d).

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

2.1 Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

A norma dell'articolo 23, comma 3 del DM n.2588/2020, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, si applicano all'interno delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) le pertinenti disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 commi 1 lettere k), p), q), r), s), t), e 2 lett. b) del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n.184 nonché gli "obblighi e divieti" elencati all'articolo 6 medesimo decreto relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" e successive modifiche ed integrazioni e le disposizioni di cui all'articolo 4 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357.

Al di fuori delle ZPS, l'eliminazione degli alberi isolati, degli alberi in filare e delle siepi, che non siano già tutelati dalla BCAA 7, può essere effettuata solo se autorizzata dalle autorità competenti, ove tale autorizzazione sia prevista.

La Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020 indica che il presente CGO risulta conforme quando sono rispettati i seguenti impegni di natura agronomica:

Terreni compresi nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS).

superfici di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM n.2588:

- divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi;

superfici di cui alla lettera c) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM n.2588:

- divieto di conversione ad altri usi delle superfici a prato permanente;

2 superfici di cui alla lettera b) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM n.2588:

- presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno;
- attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
- rispetto del periodo di divieto di intervento di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo ed il 31 luglio di ogni anno;

3 superfici di cui alla lettera d) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM n.2588:

- divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
- divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti.

Tutti i terreni interni ed esterni alle Zone di Protezione Speciale (ZPS).

- 4 sarà verificato il mantenimento sul terreno degli alberi isolati, alberi in filari o siepi qualora non tutelati già dalla BCAA 7. In caso di loro eliminazione, sarà verificata la presenza dell'autorizzazione, ove tale autorizzazione sia prevista. Ai fini del presente controllo, si considerano gli elementi che presentano caratteristiche differenti da quelle definite ai fini della BCAA 7, in particolare:
- elementi lineari (alberi in filare, siepi) con lunghezza inferiore a 25 metri;
 - siepi di larghezza superiore a venti metri.

N.B.: si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni 1 e 4 le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

2.2 Descrizioni delle deroghe

Non sono previste deroghe.

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

Le aziende agricole, con terreni che ricadono in zone di protezione speciale, sono tenute al rispetto degli impegni previsti dalla normativa regionale. Tali impegni sono indicati nel paragrafo 3.1, che segue, e nell'allegato 1 delle presenti Istruzioni Operative.

Fuori dalle ZPS è richiesta, se prevista, l'autorizzazione per l'eliminazione di alberi isolati, siepi e filari, ove non siano già tutelati nell'ambito della BCAA 7.

Di seguito l'elenco delle Zone di Protezione Speciale della Campania (agg. dicembre 2019 fonte: <http://www.minambiente.it/pagina/elenco-delle-zps>)

Codice	Denominazione	Superficie (ha)	Longitudine	Latitudine
IT8010018	Variconi	194	13,9319	41,0206
IT8010026	Matese	25932	14,3930	41,3979
IT8010030	Le Mortine	275	14,0980	41,4720
IT8020006	Bosco di Castelvetere in Valfortore	1468	14,9228	41,4464
IT8020015	Invaso del fiume Tammaro	2239	14,7235	41,3199
IT8020016	Sorgenti e alta valle del fiume Fortore *	2512	14,9756	41,4158
IT8030007	Cratere di Astroni	253	14,1497	40,8447
IT8030010	Fondali marini di Procida, Ischia e Vivara	6116	13,9225	40,7569
IT8030011	Fondali marini di punta Campanella e Capri	8491	14,4344	40,6031
IT8030012	Isola di Vivara	36	13,9928	40,7439
IT8030014	Lago d'Averno	125	14,0761	40,8381
IT8030024	Punta Campanella	390	14,3350	40,5811
IT8030037	Vesuvio e Monte Somma	6251	14,4206	40,8222
IT8030038	Corpo centrale e rupi costiere occ. dell'isola di Capri	388	14,2239	40,5483
IT8030039	Settori e rupi costiere orientali dell'isola di Capri	96	14,2592	40,5542
IT8040007	Lago di Conza della Campania	1214	15,3358	40,8808

IT8040021	Picentini	63728	14,9980	40,7071
IT8040022	Boschi e sorgenti della Baronìa	3478	15,2387	41,0305
IT8050008	Capo Palinuro	156	15,2811	40,0272
IT8050009	Costiera amalfitana tra Maiori e il torrente Bonea	325	14,6788	40,6357
IT8050020	Massiccio del Monte Eremita	10570	15,3431	40,7303
IT8050021	Medio corso del Fiume Sele-Persano	1515	15,1351	40,6023
IT8050036	Parco marino di S. Maria di Castellabate *	5019	14,9178	40,2833
IT8050037	Parco marino di Punta degli Infreschi *	4914	15,3733	39,9922
IT8050045	Sorgenti del Vallone delle Ferriere di Amalfi	459	14,5799	40,6591
IT8050046	Monte Cervati e dintorni *	36912	15,4543	40,3099
IT8050047	Costa tra Marina di Camerota e Policastro Bussentino *	3276	15,4492	40,0353
IT8050048	Costa tra Punta Tresino e le Ripe Rosse *	2841	14,9465	40,2462
IT8050053	Monti Soprano, Vesole e Gole del fiume Calore Salernitano *	5974	15,1632	40,4132
IT8050055	Alburni *	25368	15,3365	40,5116
IT8050056	Fiume Irno *	100	14,7739	40,6999

* Piano di gestione del sito adottato

Nelle Zone di Protezione Speciale devono essere rispettate le previsioni dei singoli Piani di Gestione *, laddove definiti e le disposizioni di cui all'art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. In assenza di specifici piani di gestione si applicano all'interno delle ZPS le pertinenti disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 commi 1 lett k), p), q), r), s), t), e 2 lett. b) del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n. 184 nonché gli "obblighi e divieti" elencati all'articolo 6 del medesimo decreto relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)".

Fuori dalle ZPS è richiesta, se prevista, l'autorizzazione per l'eliminazione di alberi isolati, siepi e filari, ove non siano già tutelati nell'ambito della BCAA 7.

3.1 Descrizione degli impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Di seguito sono riportati gli impegni che le aziende agricole sono tenute a rispettare e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA.

La Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020 indica che il presente CGO risulta conforme quando sono rispettati i seguenti impegni di natura agronomica:

Terreni compresi nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS).

- 1 superfici di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM n.2588:
 - a. divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi;
- 2 superfici di cui alla lettera c) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM n.2588:
 - a. divieto di conversione ad altri usi delle superfici a prato permanente;
- 3 superfici di cui alla lettera b) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM n.2588:
 - a. presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno;
 - b. attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;



- c. rispetto del periodo di divieto di intervento di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo ed il 31 luglio di ogni anno;
- 4 superfici di cui alla lettera d) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM n.2588:
 - a. divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
 - b. divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti.

Tutti i terreni interni ed esterni alle Zone di Protezione Speciale (ZPS).

- 5 sarà verificato il mantenimento sul terreno degli alberi isolati, alberi in filari o siepi qualora non tutelati già dalla BCAA 7. In caso di loro eliminazione, sarà verificata la presenza dell'autorizzazione, ove tale autorizzazione sia prevista. Ai fini del presente controllo, si considerano gli elementi che presentano caratteristiche differenti da quelle definite ai fini della BCAA 7, in particolare:
 - a. elementi lineari (alberi in filare, siepi) con lunghezza inferiore a 25 metri;
 - b. siepi di larghezza superiore a venti metri.

N.B.: si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni 1 e 4 le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

2.3 Descrizioni delle deroghe

Non sono previste deroghe.

4. Determinazione dell'infrazione

Il calcolo delle riduzioni di condizionalità avviene per Settore di condizionalità, nel senso che inadempienze commesse per diversi Criteri e Norme appartenenti al medesimo Settore di condizionalità sono considerate come un'unica inadempienza.

Si ha violazione il presente CGO nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni sopra descritti al paragrafo 3.1 e nell'allegato 1 delle presenti Istruzioni Operative. Le violazioni al presente CGO concorreranno alla determinazione della riduzione del Settore "Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno".

Si evidenzia inoltre che ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 delle presenti Istruzioni Operative, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020.

**CGO 3 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)
Articolo 6, paragrafi 1 e 2**

1. APPLICABILITA'

Tutte le superfici agricole, così come definite all'articolo 3, comma 4, lettera d) del DM n.2588/2020 e le superfici forestali di cui alla stessa lettera d), ricadenti nei Siti di Interesse Comunitario (SIC) o Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

2.1 Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

A norma dell'articolo 23, comma 3, del DM n.2588/2020, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, si applicano le pertinenti disposizioni di cui all'articolo 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n.184 relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" e successive modifiche ed integrazioni e le disposizioni di cui all'art. 4 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

La Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020 indica che il presente CGO risulta conforme quando sono rispettati i seguenti impegni di natura agronomica:

Terreni compresi nei SIC/ZSC

superfici di cui alle lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 2588:

- divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi;

1 superfici di cui alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 2588:

- divieto di conversione ad altri usi delle superfici a pascolo permanente;

2 superfici di cui alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 2588:

- presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno;
- attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
- rispetto del periodo di divieto di intervento di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo ed il 31 luglio di ogni anno;

3 superfici di cui alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 2588:

- divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
- divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti;
- rispetto delle misure di conservazione previste dalle disposizioni regionali, ove approvate.

N.B.: si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni 1 e 4 le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

3.2. Descrizioni delle deroghe

Non sono previste deroghe.

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

Le aziende agricole, con terreni che ricadono nei siti di importanza comunitaria, sono tenute al rispetto di impegni previsti dalla normativa regionale, sono tenute al rispetto degli impegni previsti dalla normativa regionale. Tali impegni sono indicati nel paragrafo 3.1 e nell'allegato 1 delle presenti Istruzioni Operative.

Di seguito l'elenco dei SIC della Campania (non sono presenti ZSC).

L'asterisco (*) nella tabella indica la presenza nel SIC di almeno un tipo di habitat naturale e/o specie prioritari ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 92/43/CEE

Codice	Denominazione	(*)	Superficie (ha)	Longitudine	Latitudine
IT8010004	Bosco di San Silvestro		81	14,3314	41,1022
IT8010005	Catena di Monte Cesima	*	3427	14,0164	41,4117
IT8010006	Catena di Monte Maggiore	*	5184	14,2142	41,2006
IT8010010	Lago di Carinola		20	13,9608	41,1494
IT8010013	Matese Casertano	*	22216	14,3339	41,4261
IT8010015	Monte Massico	*	3846	13,9192	41,1761
IT8010016	Monte Tifata	*	1420	14,2856	41,1094
IT8010017	Monti di Mignano Montelungo	*	2487	13,9344	41,3864
IT8010019	Pineta della Foce Garigliano	*	185	13,7839	41,2117
IT8010020	Pineta di Castelvoturno	*	90	13,9678	40,9961
IT8010021	Pineta di Patria	*	313	14,0131	40,9406
IT8010022	Vulcano di Roccamonfina	*	3816	13,9564	41,2931
IT8010027	Fiumi Volturno e Calore Beneventano		4924	14,3725	41,2700
IT8010028	Foce Volturno-Variconi	*	303	13,9311	41,0214
IT8010029	Fiume Garigliano		481	13,8292	41,2806
IT8020001	Alta valle del Fiume Tammaro	*	360	14,7056	41,3456
IT8020004	Bosco di Castelfranco in Miscano		893	15,1067	41,3144
IT8020006	Bosco di Castelvetero in Val Fortore		1468	14,9228	41,4464
IT8020007	Camposauro	*	5508	14,5911	41,1742
IT8020008	Massiccio del Taburno	*	5321	14,5806	41,1114
IT8020009	Pendici meridionali del Monte Mutria	*	14597	14,5508	41,3306
IT8020014	Bosco di Castelpagano e Torrente Tammarecchia	*	3061	14,7906	41,3617
IT8020016	Sorgenti e alta Valle del Fiume Fortore**	*	2512	14,9756	41,4158
IT8030001	Aree umide del Cratere di Agnano		44	14,1725	40,8306
IT8030002	Capo Miseno	*	50	14,0858	40,7833
IT8030003	Collina dei Camaldoli	*	261	14,1972	40,8567
IT8030005	Corpo centrale dell'Isola di Ischia	*	1310	13,9086	40,7306
IT8030006	Costiera amalfitana tra Nerano e Positano	*	980	14,4094	40,6081
IT8030007	Cratere di Astroni		253	14,1497	40,8447
IT8030008	Dorsale dei Monti Lattari	*	14564	14,5814	40,6817
IT8030009	Foce di Licola	*	147	14,0486	40,8542
IT8030010	Fondali marini di Ischia, Procida e Vivara	*	6116	13,9225	40,7569
IT8030011	Fondali marini di Punta Campanella e Capri	*	8491	14,4344	40,6031

IT8030012	Isola di Vivara		36	13,9928	40,7439
IT8030013	Isolotto di S. Martino e dintorni		14	14,0414	40,7986
IT8030014	Lago d'Averno		125	14,0761	40,8381
IT8030015	Lago del Fusaro	*	192	14,0519	40,8228
IT8030016	Lago di Lucrino	*	10	14,0800	40,8289
IT8030017	Lago di Miseno	*	79	14,0725	40,7922
IT8030018	Lago di Patria	*	507	14,0356	40,9375
IT8030019	Monte Barbaro e Cratere di Campiglione	*	358	14,1056	40,8525
IT8030020	Monte Nuovo	*	30	14,0881	40,8350
IT8030021	Monte Somma		3 076	14,4392	40,8472
IT8030022	Pinete dell'Isola di Ischia	*	66	13,9406	40,7300
IT8030023	Porto Paone di Nisida		4,07	14,1600	40,7950
IT8030024	Punta Campanella	*	390	14,3350	40,5811
IT8030026	Rupi costiere dell'Isola di Ischia		685	13,9406	40,7100
IT8030027	Scoglio del Vervece		3,89	14,3328	40,6172
IT8030032	Stazioni di Cyanidium caldarium di Pozzuoli		4,26	14,1425	40,8297
IT8030034	Stazione di Cyperus polystachyus di Ischia		14	13,9375	40,7244
IT8030036	Vesuvio		3412	14,4314	40,8208
IT8030038	Corpo centrale e rupi costiere occidentali dell'Isola di Capri	*	388	14,2239	40,5483
IT8030039	Settore e rupi costiere orientali dell'Isola di Capri	*	96	14,2592	40,5542
IT8030040	Fondali Marini di Baia	*	180	14,0858	40,8250
IT8030041	Fondali Marini di Gaiola e Nisida	*	167	14,1734	40,7954
IT8040003	Alta Valle del Fiume Ofanto	*	590	15,1403	40,8917
IT8040004	Boschi di Guardia dei Lombardi e Andretta		2 919	15,2544	40,9456
IT8040005	Bosco di Zampaglione (Calitri)		9 514	15,4808	40,9383
IT8040006	Dorsale dei Monti del Partenio	*	15 641	14,6789	40,9631
IT8040007	Lago di Conza della Campania		1 214	15,3358	40,8808
IT8040008	Lago di S. Pietro — Aquilaverde		604	15,4981	41,0206
IT8040009	Monte Accelica	*	4 795	14,9856	40,7497
IT8040010	Monte Cervialto e Montagnone di Nusco	*	11 884	15,1222	40,7997
IT8040011	Monte Terminio	*	9 359	14,9497	40,8328
IT8040012	Monte Tuoro	*	2 188	14,9422	40,9217
IT8040013	Monti di Lauro	*	7 040	14,6636	40,8408
IT8040014	Piana del Dragone		686	14,9458	40,8903
IT8040017	Pietra Maula (Taurano, Visciano)	*	3 526	14,6386	40,9000
IT8040018	Querceta dell'Incoronata (Nusco)		1 362	15,1325	40,9189
IT8040020	Bosco di Montefusco Irpino		713	14,8303	41,0408
IT8050001	Alta Valle del Fiume Bussento **	*	625	15,5594	40,2053
IT8050002	Alta Valle del Fiume Calore Lucano (Salernitano) **	*	4 668	15,3014	40,3917
IT8050006	Balze di Teggiano **	*	1 201	15,4478	40,3978
IT8050007	Basso corso del Fiume Bussento **		414	15,4969	40,1033
IT8050008	Capo Palinuro	*	156	15,2811	40,0272
IT8050010	Fasce litoranee a destra e a sinistra del Fiume Sele	*	630	14,9433	40,4836
IT8050011	Fascia interna di Costa degli Infreschi e della Masseta **	*	701	15,4358	40,0200
IT8050012	Fiume Alento **		3 024	15,1733	40,2689
IT8050013	Fiume Mingardo **	*	1 638	15,4186	40,1392
IT8050016	Grotta di Morigerati **		2,94	15,5494	40,1442

IT8050017	Isola di Licosa **		4,82	14,9003	40,2508
IT8050018	Isolotti Li Galli		69	14,4328	40,5806
IT8050019	Lago Cessuta e dintorni	*	546	15,7819	40,2647
IT8050020	Massiccio del Monte Eremita	*	10 570	15,3431	40,7303
IT8050022	Montagne di Casalbuono **	*	17 123	15,6325	40,1778
IT8050023	Monte Bulgheria **	*	2 400	15,3986	40,0692
IT8050024	Monte Cervati, Centaurino e Montagne di Laurino **	*	27 898	15,4339	40,2647
IT8050025	Monte della Stella **	*	1 179	15,0603	40,2458
IT8050026	Monte Licosa e dintorni **	*	1 096	14,9317	40,2475
IT8050027	Monte Mai e Monte Monna	*	10 116	14,8658	40,7803
IT8050028	Monte Motola **	*	4 690	15,4764	40,3650
IT8050030	Monte Sacro e dintorni **	*	9 634	15,3492	40,2233
IT8050031	Monte Soprano e Monte Vesole **	*	5 674	15,1814	40,3939
IT8050032	Monte Tresino e dintorni **	*	1 339	14,9672	40,3264
IT8050033	Monti Alburni **	*	23 622	15,3483	40,4978
IT8050034	Monti della Maddalena	*	8 511	15,6536	40,3706
IT8050036	Parco marino di S. Maria di Castellabate **	*	5 019	14,9178	40,2833
IT8050037	Parco marino di Punta degli Infreschi **	*	4 914	15,3733	39,9922
IT8050038	Pareti rocciose di Cala del Cefalo **		38	15,3306	40,0214
IT8050039	Pineta di Sant'Iconio **		358	15,3336	40,0206
IT8050040	Rupi costiere della Costa degli Infreschi e della Masseta **	*	273	15,4400	40,0156
IT8050041	Scoglio del Mingardo e spiaggia di Cala del Cefalo	*	71	15,3303	40,0189
IT8050042	Stazione a Genista cilentana di Ascea **	*	5,39	15,1817	40,1250
IT8050049	Fiumi Tanagro e Sele	*	3677	15,2328	40,6581
IT8050050	Monte Sottano **	*	212	15,0753	40,4100
IT8050051	Valloni della Costiera Amalfitana	*	227	14,6208	40,6578
IT8050052	Monti di Eboli, Monte Polveracchio, Monte Boschetiello e Vallone della Caccia di Senerchia	*	14307	15,1222	40,7094
IT8050054	Costiera Amalfitana tra Maiori e il Torrente Bonea	*	413	14,7031	40,6481
IT8050056	Fiume Irno	*	100	14,7733	40,7297

Le aziende ricadenti nelle suddette Zone di Protezione Speciale devono rispettare le previsioni dei singoli Piani di Gestione *, laddove definiti e le disposizioni di cui all'art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. In assenza di specifici piani di gestione si applicano le pertinenti disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 commi 1 lett k), p), q), r), s), t), e 2 lett. b) del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n. 184 nonché gli "obblighi e divieti" elencati all'articolo 6 del medesimo decreto relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)". Fuori dalle ZPS è richiesta, se prevista, l'autorizzazione per l'eliminazione di alberi isolati, siepi e filari, ove non siano già tutelati nell'ambito della BCAA 7.

Le aziende ricadenti nelle suddette aree sono tenute al rispetto delle pertinenti disposizioni di cui all'articolo 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n.184 relativo ai "Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" e successive modifiche ed integrazioni e le disposizioni di cui all'art.4 del DPR 8 settembre 1997, n. 357, nonché di quanto previsto dai singoli Piani di



Gestione, laddove definiti e dalle Misure di conservazione dei SIC definite analiticamente nell'allegato alla DGR n° 795 del 19.12.17.

In particolare si rammenta che in attuazione del DM 10.03.15 e basandosi sui risultati dell'indagine conoscitiva dell'ISPRA sulla "Valutazione del rischio potenziale dei prodotti fitosanitari nelle Aree Natura 2000 -Rapporto n° 216/2015" e delle ricerche scientifiche disponibili nella letteratura di settore, a tutela della flora degli habitat di importanza comunitaria, dell'entomofauna, dei chiropteri e dell'avifauna insettivora, in tutto il territorio dei SIC della Regione Campania è fatto divieto dell'uso di pesticidi sistemici neonicotinoidi, in particolare quelli a base di clothianidin, thiamethoxam e imidacloprid, e dell'impiego di sementi trattate con tali prodotti; è altresì vietato l'uso e la detenzione di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva "glifosate". La misura non si applica per gli impegni già presi nell'ambito delle misure PSR Campania 2014-2020 per le adesioni volontarie alle "Norme tecniche per la difesa ed il diserbo integrato delle colture" di cui al Decreto Dirigenziale n. 43 del 14.03.2017 e s.m.i.

3.1 Impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Di seguito sono riportati gli impegni che le aziende agricole sono tenute a rispettare e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA:

Terreni compresi nei SIC/ZSC

- 1 superfici di cui alle lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 2588:
 - divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi;
- 2 superfici di cui alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 2588:
 - divieto di conversione ad altri usi delle superfici a pascolo permanente;
- 3 superfici di cui alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 2588:
 - presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno;
 - attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
 - rispetto del periodo di divieto di intervento di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo ed il 31 luglio di ogni anno;
- 4 superfici di cui alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 2588:
 - divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
 - divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti;
 - rispetto delle misure di conservazione previste dalle disposizioni regionali, ove approvate.

N.B.: si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni 1 e 4 le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

4.2. Descrizioni delle deroghe

Non sono previste deroghe.

4. Determinazione dell'infrazione



Il calcolo delle riduzioni di condizionalità avviene per Settore di condizionalità, nel senso che inadempienze commesse per diversi Criteri e Norme appartenenti al medesimo Settore di condizionalità sono considerate come un'unica inadempienza.

Si ha violazione il presente CGO nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni sopra descritti al paragrafo 3.1 e nell'allegato 1 delle presenti Istruzioni Operative. Le violazioni al presente CGO concorreranno alla determinazione della riduzione del Settore "Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno".

Si evidenzia inoltre che ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 delle presenti Istruzioni Operative, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020.